



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro
ROMA

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
Uff. Secondo - Reparto II
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
della Corte di Cassazione
ROMA

Ai sigg. Presidenti
delle Corti di Appello di
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello di
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI



M. GH

<i>Com</i>	Roma	05/05/2016
	Protocollo	P 8445/2016



Ai sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 429/VV/2010. Modifica del paragrafo 36.4 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, per il triennio 2014/2016.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 4 maggio 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il procedimento di designazione del magistrato coordinatore di sezione non diretta da un Presidente di sezione, è disciplinato dal paragrafo 36 della Circolare per la formazione delle tabelle 2014/2016.

In termini generali il paragrafo 36.2 prevede che: *"La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, alla maggiore anzianità di servizio nell'ufficio, qualora non inferiore a nove mesi, ed alla anzianità di ruolo. L'anzianità di servizio prevale rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni."*

Il paragrafo 36.4, con riferimento alle sezioni specializzate, recita: *"Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia, della materia di impresa e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo."*

Il testo attuale della circolare, nelle parti sopra richiamate, presenta dunque un problema di coordinamento tra la disposizione contenuta nel paragrafo 36.2 e quella di cui al paragrafo 36.4, ove, dopo il primo periodo, riferito alle sezioni specializzate, con indicazione dei criteri di scelta del magistrato concorrente ("*... va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel par. 36.2*"), la norma, con riferimento ai "restanti posti", sembra individuare altri criteri di scelta ("*... dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.*").

L'interpretazione della normativa secondaria non può prescindere dal considerare le modifiche apportate alla circolare dalla delibera consiliare del 3 aprile 2013 che, modificando il paragrafo 40.3 (a proposito delle procedure per i concorsi interni), ha apportato modifiche anche al paragrafo 36.2, alla luce della ritenuta opportunità di inserire un criterio che attribuisse rilievo dirimente alla maggiore anzianità di servizio solo laddove, nella comparazione fra gli aspiranti, essa sia tale da far presumere l'acquisizione di una superiore esperienza di lavoro nell'ambito dell'ufficio.

Deve pertanto ritenersi che tale modifica, in buona sostanza, abbia finito per incidere anche sul successivo paragrafo 36.4, nel senso che l'intero periodo: *"Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo"* debba essere abrogato, poiché non in linea con le modifiche apportate dalla citata delibera.

Tutto ciò premesso

delibera

di modificare la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 nel seguente modo:

eliminare il par. 36.4 nella parte in cui dispone che: *"Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 8 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo."*

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

